

Proposta di emendamento

Disegno di legge regionale n. 554

**“Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008
e disposizioni finanziarie”**

Nel DDL 554, dopo l’articolo 18 inserire il seguente articolo:

Art. 18 bis

(Modifica della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46)

1. All’articolo 32 della l.r. 46/1995, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“ 3 bis. E’ consentita, previa autorizzazione dell’ente gestore, l’ospitalità senza limiti temporali di persone che prestano assistenza, purché assunte con regolare contratto individuale di lavoro subordinato dall’assegnatario o da altro componente del nucleo richiedente. Le persone che prestano assistenza non sono computate nella definizione numerica del nucleo, il loro ISEE non concorre alla formazione dell’ISEE del nucleo e non hanno diritto a divenire componenti stabili del nucleo ed a subentrare nell’assegnazione dell’alloggio.”.

Prima firmataria *Paola POZZI*